

REGOLAMENTO IN MATERIA DI COMPARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI DISABILI AL COSTO DELLE PRESTAZIONI STRUMENTALI ALLA FREQUENZA AI CENTRI SEMIRESIDENZIALI E ALLE ATTIVITA' DIURNE RIGUARDANTI LA MENSA E IL TRASPORTO

Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri per la compartecipazione dei soggetti disabili al costo delle prestazioni di ristorazione e trasporto.

Art. 2 – FINALITÀ'

Il presente regolamento da attuazione all'esigenza di pervenire a livelli di prestazioni uniformi che salvaguardino il diritto all'assistenza socio sanitaria e educativa con la modalità di partecipazione a servizi strumentali quali quelli all'art. 1.

Art. 3 – DESTINATARI

Il presente regolamento è rivolto a persone disabili con handicap psico-fisico o plurimo, per le quali sia stato riconosciuto lo stato di handicap, in base al comma 1 e 3 dell'art. 3 della Legge 104/92, residenti in uno dei Comuni del Consorzio e per le quali la Commissione UMVD abbia predisposto un progetto individualizzato di frequenza di un servizio semiresidenziale.

Art. 4 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER LE PRESTAZIONI STRUMENTALI MENSA E TRASPORTO

Ai fini della definizione dell'entità della compartecipazione al costo delle prestazioni poste a carico dell'assistito disabile si valuta esclusivamente la capacità economica individuale del solo beneficiario.

La capacità economica del beneficiario è costituita da:

- Importi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- Importi risultanti dal certificato sostitutivo rilasciato da Enti Previdenziali aggiornato alla data della richiesta di erogazione del servizio;

Gli assegni d'invalidità, le indennità di accompagnamento e le indennità specifiche per ciechi e sordomuti costituiscono sussidi corrisposti dallo Stato, o da altri enti pubblici, a titolo assistenziale. Tali indennità sono esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche e, poiché erogate al fine di consentire il soddisfacimento dei bisogni di assistenza e accompagnamento dei soggetti non autosufficienti, sono conteggiate ai fini della definizione delle quote di compartecipazione ai servizi. Tale indicazione è stata per altro espressa dalla Regione Piemonte con la DGR del 23 luglio 2007 n. 37 - 6500 e con DGR del 6 aprile 2009 n. 39 - 11190 , successivamente ripresa dalla DGR del 15 febbraio 2010 n. 56 - 13332.

Le quote di compartecipazione dell'utente per il pasto e il trasporto, sono determinate sulla base delle seguenti fasce di contribuzione:

Capacità economica individuale del beneficiario	Quota di Compartecipazione ai servizi
<i>Capacità economica inferiore a 300,00 € mensili</i>	<i>Compartecipazione di € 0,00 per il pasto Compartecipazione di € 0,00 per il trasporto</i>

<i>Capacità economica uguale/superiore a 300,00 € e inferiore a 700,00 € mensili</i>	<i>Compartecipazione di € 2,00 per il pasto Compartecipazione di € 0,50/die per il trasporto</i>
<i>Capacità economica uguale/superiore a 700,00 € mensili</i>	<i>Compartecipazione di € 3,00 per il pasto Compartecipazione di € 1,00 /die per il trasporto</i>

La compartecipazione al costo del pasto è calcolata in base al numero dei pasti effettivamente consumati.

Per il servizio trasporto, il computo è definito in base al piano della frequenza mensile ordinario programmato per il singolo soggetto disabile (da 1 a 5 giorni settimanali, stabiliti da piano progettuale definito dalla UVMD), indipendentemente dalle giornate effettivamente usufruite in ciascun mese ;

Art. 5 – SOSTEGNO AI FAMILIARI CONVIVENTI CON IL BENEFICIARIO

In analogia alla DGR n. 37 - 6500 del 23 luglio 2007 viene garantito altresì il sostegno alle famiglie qualora, in seguito alla compartecipazione alla spesa dei servizi di cui trattasi da parte di uno dei componenti, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire ai familiari conviventi un reddito superiore alla soglia di povertà indicata dalla DGR n. 39 -11190 del 6 aprile 2009. Tale sostegno tiene conto delle disposizioni di cui agli artt. 143, 147, 433 del codice civile.

A prescindere da altre misure di sostegno, gli utenti che ricadono in dette condizioni sono esentati dalle contribuzioni previste nel presente regolamento.

Art. 6 – MODALITÀ OPERATIVE

Ai fini dell'accertamento della capacità economica del beneficiario, così come indicato nei precedenti articoli, i competenti operatori richiederanno una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà concernente le condizioni economiche del solo beneficiario. La compartecipazione per i pasti verrà richiesta all'utente/famiglia con cadenza trimestrale sulla base delle effettive presenze accertata direttamente; la compartecipazione sul trasporto sarà richiesta a cadenza quadrimestrale sulla base del piano di frequenza dell'utente.

Art.7 ULTERIORI PRECISAZIONI

In caso di mancata consegna della documentazione necessaria alla determinazione della compartecipazione al costo del servizio, sarà applicata la quota di partecipazione massima. Le quote di contribuzione previste devono essere versate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento da parte del Consorzio.

Art. 8 – AUTOTUTELA DEI CITTADINI

I cittadini possono far riferimento all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consorzio per tutte le questioni inerenti all'applicazione del presente regolamento.

Art. 9– DECORRENZA

La richiesta di compartecipazione alle prestazioni strumentali alla frequenza ai centri semiresidenziali riguardanti la mensa e il trasporto sarà applicata dal primo ottobre 2013.